



COMUNE DI FERRARA

[Città Patrimonio dell'Umanità](#)

Servizio Mobilità, Traffico e Sosta
U.O. Mobilità, Traffico e Sosta

MODALITÀ OPERATIVE DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DISABILI (CUDE) E REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI NEL COMUNE DI FERRARA

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 52201/2022 del 16/05/2022)

Sommario

▪	4
TITOLO I – CONTRASSEGNO PER INVALIDITA’	4
<i>ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	4
<i>ART. 2 ESPOSIZIONE E USO</i>	4
<i>ART. 3 CHI PUO’ RICHIEDERE IL CONTRASSEGNO DISABILI E LE MODALITA’ DI RICHIESTA</i>	4
<i>ART. 4 VALIDITA’ E RINNOVO</i>	5
<i>ART. 5 DECADENZA DEL CONTRASSEGNO</i>	6
<i>ART. 6 FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO</i>	6
<i>ART. 6bis COSTO DEL CONTRASSEGNO E MARCHE DA BOLLO</i>	7
<i>ART. 7 ACCESSO IN ZTL E AP DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE</i>	7
<i>ART. 7bis COMMISSIONE TECNICA</i>	7
<i>ART. 7ter RICORSO ALL’AUTORITA’ COMPETENTE</i>	8
TITOLO II – PARCHEGGI PERSONALIZZATI PER TITOLARI CUDE	8
<i>ART. 8 CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AD INVALIDI</i>	8
<i>ART. 9 INDIVIDUAZIONE AREE DI PARCHEGGIO FINALIZZATE</i>	8
<i>ART. 10 CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO PERSONALIZZATE</i>	8
<i>ART. 11 PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DELLO STALLO DI SOSTA</i>	9
<i>ART. 12 RICORSO ALL’AUTORITA’ COMPETENTE</i>	10
<i>ART. 13 SANZIONI</i>	10

TITOLO I – CONTRASSEGNO PER INVALIDITA'

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di dotare l'Amministrazione Comunale di uno strumento che disciplini il rilascio dei Contrassegni per disabili (CUDE - Contrassegno Unificato Disabili Europeo) e la concessione delle aree di sosta personalizzate per disabili, nel rispetto della legislazione vigente.

Il CUDE ha lo scopo di agevolare la circolazione e la sosta delle persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione. Il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Il contrassegno si definisce "permanente" quando il titolare è affetto da una patologia stabilizzata o che non comporta la possibilità di miglioramento.

Il contrassegno si definisce "temporaneo" quando viene rilasciato a persone affette da una patologia evidenziata dal certificato medico per un periodo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche.

ART. 2 ESPOSIZIONE E USO

Il contrassegno deve essere esposto in originale, in modo ben visibile, sulla parte anteriore del veicolo a servizio della persona disabile, solo in presenza a bordo della stessa.

Il contrassegno costituisce documento di riconoscimento strettamente personale; la riproduzione, contraffazione, alterazione del contrassegno costituisce reato ai sensi degli artt. 477, 482, 489 del Codice Penale.

Nel caso in cui il veicolo in uso al disabile sia lasciato in sosta vietata, sarà consentita la rimozione solo in caso di grave intralcio o pericolo per la circolazione (ai sensi dell'art. 11 del DPR 503/96). In tal caso il veicolo rimosso sarà spostato in un'area limitrofa.

ART. 3 CHI PUO' RICHIEDERE IL CONTRASSEGNO DISABILI E LE MODALITA' DI RICHIESTA

I residenti nei Comuni di Ferrara o di Masi Torello o di Voghiera possono richiedere il contrassegno se in possesso della seguente documentazione medica ai sensi dell'art. 381 del DPR 495/92:

- **certificato di invalidità, rilasciato dall'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale** di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta oppure la condizione di cecità assoluta o non vedente (residuo non superiore 1/10); oppure:
- **copia del verbale Commissione Medica Integrata INPS**, ai sensi dell'art. 4 Legge 35/2012 con il riconoscimento dell'art. 381 del DPR 495/92, oppure, laddove non sia indicato l'art. 381 del DPR 495/92, ove sia riconosciuta l'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la condizione di cecità assoluta o non vedente (residuo non superiore 1/10); in caso di revisione il CUDE varrà sino a

quella data;

- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** sulla conformità all'originale del verbale rilasciato dall'INPS e sulla mancata revoca, sospensione o modifica di quanto attestato sul verbale (in caso di presentazione del verbale INPS di cui sopra).

Per richiedere il contrassegno è necessario presentare domanda al Centro Unico Permessi compilando la modulistica scaricabile dal sito del Comune di Ferrara o direttamente presso il Centro Unico Permessi.

ART. 4 VALIDITA' E RINNOVO

Rinnovo del contrassegno scaduto.

Si consiglia di avviare la pratica di rinnovo entro i 60 giorni antecedenti alla data di scadenza.

Contrassegno permanente (durata 5 anni):

È necessario compilare la modulistica scaricabile dal sito del Comune di Ferrara o ritirabile presso il Centro Unico Permessi, allegando:

- certificato **in originale** rilasciato dal Medico curante su Ricettario Regionale che conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno (art. 381 del DPR 495/92);
- 2 foto formato tessera a colori recenti (massimo 6 mesi) del titolare del contrassegno;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- contrassegno scaduto;
- comunicazione del numero di targa dei veicoli (v. art. 7) da abbinare al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere;
- fotocopia dei libretti di circolazione (completi) dei veicoli relativi alle targhe comunicate;

Ai sensi dell'art.7 c.1 del D.L 5/2012 convertito in Legge 35/2012, la scadenza del CUDE con validità quinquennale, in quanto documento di riconoscimento, è posticipata alla data di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il CUDE medesimo.

Contrassegno temporaneo (durata inferiore a 5 anni):

Le persone con invalidità temporanea, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, in possesso della relativa certificazione medica, devono compilare la modulistica scaricabile dal sito del Comune di Ferrara o ritirabile presso lo stesso Centro Unico Permessi, allegando:

- certificato **originale** rilasciato dall'Ufficio Medico Legale dell'Azienda USL, attestante la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/92);

oppure:

- copia del verbale della commissione medica integrata rilasciato dall'INPS ai sensi dell'art. 4 Legge 35/2012 con il riconoscimento dell'art. 381 del DPR 495/1992 oppure, laddove non sia indicato l'art. 381 del DPR 495/92, ove sia riconosciuta l'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la condizione di cecità assoluta o non vedente (residuo non superiore 1/10);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale del verbale rilasciato dall'INPS e sulla mancata revoca, sospensione o modifica di quanto attestato sul verbale (*in caso di presentazione del verbale dell'INPS*),
- 2 foto formato tessera a colori recenti (massimo 6 mesi) del titolare del contrassegno;

- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- contrassegno scaduto;
- comunicazione del numero di targa dei veicoli (v. art. 7) da abbinare al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere;
- fotocopia dei libretti di circolazione (completi);
- ricevuta del versamento della tariffa secondo quanto previsto all'art. 6 bis.

La validità del contrassegno temporaneo coincide con quella indicata sul certificato di invalidità temporanea o con quanto specificato dal medico legale.

Se l'ufficio delle Asl non segnala alcun termine relativo alla validità, il certificato è valido 5 anni.

Per rinnovare un permesso scaduto da più di 6 mesi non è sufficiente presentare il certificato del medico curante ma occorre ripresentare ex-novo la domanda allegando tutti i documenti previsti.

Ai sensi del D.P.R. n.151/2012, che prevede espressamente la firma del disabile richiedente sul retro del CUDE, non è possibile procedere al rilascio del contrassegno per delega.

In caso di persone incapaci di intendere e di volere il ritiro può essere fatto da un tutore o curatore legalmente nominato dal tribunale.

Se il disabile è momentaneamente impossibilitato per motivi di salute, il contrassegno sarà custodito presso il Centro Unico Permessi fino al momento del ritiro da parte dell'avente diritto.

ART. 5 DECADENZA DEL CONTRASSEGNO

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono obbligati alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato e a comunicare l'eventuale esistenza di un parcheggio CUDE personalizzato al fine di programmarne la dismissione.

Analogamente, in caso di cambio di residenza, il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione entro e non oltre 30 giorni agli Uffici preposti specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

L'Amministrazione si riserva di accertare le modalità di rilascio del contrassegno e delle relative certificazioni attraverso un'apposita Commissione Tecnica (v. art.7 bis).

ART. 6 FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

In caso di furto o di smarrimento del contrassegno il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza;

Per il rilascio del duplicato (che seguirà con numerazione del contrassegno progressiva) a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice, copia della denuncia, numero del precedente contrassegno, ricevuta del versamento della tariffa secondo quanto previsto all'art. 6 bis.

Nel caso di modifica del numero del "contrassegno disabili" CUDE, qualora titolari di uno stallo di sosta personalizzato al servizio di persona disabile, è necessario darne comunicazione al Servizio, Mobilità, Traffico e Sosta per permettere sia l'aggiornamento dell'Ordinanza Sindacale che istituisce lo stallo di sosta

personalizzato al servizio di persona disabile munita dell'apposito contrassegno speciale, sia l'adeguamento dello stesso numero identificato sulla segnaletica verticale indicante lo stallo di sosta sopra citato.

ART. 6bis COSTO DEL CONTRASSEGNO E MARCHE DA BOLLO

Nei casi di rilascio o rinnovo di CUDE temporanei, di duplicati in caso di furto o smarrimento, di CUDE sia permanenti che temporanei è prevista l'applicazione di una tariffa, definita da apposita delibera di Giunta Comunale. Tali proventi dovranno essere obbligatoriamente contabilizzati in una specifica voce contabile del bilancio annuale del Comune da destinare ad interventi di promozione di azioni a favore della mobilità sostenibile.

Per il contrassegno permanente non è prevista alcuna marca da bollo sia per la prima istanza che per i successivi rinnovi.

Per il rilascio e l'eventuale rinnovo del contrassegno temporaneo è invece prevista la marca da bollo sia per l'istanza che per il contrassegno, ai sensi dell'art. 13 bis della Tabella B – D.P.R. 642/72, poi modificata dall'art. 33, comma 4, lettera C della Legge 388/2000.

ART. 7 ACCESSO IN ZTL E AP DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE

Contestualmente alla richiesta di rilascio del contrassegno invalidi CUDE (di cui all'art 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada), il titolare potrà comunicare al Centro Unico Permessi, su apposito modulo, le targhe dei veicoli ad egli in uso (nel numero massimo prescritto dal Regolamento ztl vigente, con esclusione di veicoli commerciali e motoveicoli) che verranno inserite nella "lista bianca".

Tale lista consente al sistema di rilevamento degli accessi alla zona a traffico limitato (varchi elettronici) il riconoscimento automatico degli autorizzati. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione del contrassegno previsto dal Regolamento ZTL vigente. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

I disabili che accedono alla Zona a Traffico Limitato **saltuariamente e/o in eccedenza al numero di targhe previsto dal Regolamento vigente o con motocicli**, devono comunicare al Centro Unico Permessi, **entro le 48 ore successive al transito**, il modello e la targa veicolo, indicando i varchi di accesso utilizzati, mediante un apposito modulo scaricabile dal sito che deve essere inviato per posta elettronica al Centro Unico Permessi.

ART. 7bis COMMISSIONE TECNICA

Composizione:

La Commissione Tecnica è costituita dai seguenti membri:

- Dirigente del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta, che ne è anche Presidente,
- Comandante del Corpo Polizia Locale o suo delegato,
- Responsabile U.O. Mobilità, Traffico e Sosta,
- Responsabile del Centro Unico Permessi,
- Componente dell'Ufficio Accessibilità

Funzioni:

Nel caso di documentazione presentata, apparentemente non conforme a quanto previsto nei casi di rilascio o rinnovo dei CUDE, in caso di segnalazioni sull'uso improprio del CUDE, o ancora sul venir meno dei requisiti per cui è stato rilasciato il CUDE, la Commissione Tecnica procederà con cadenza periodica, non superiore a mesi tre, all'esame delle segnalazioni.

La Commissione Tecnica potrà individuare altresì una procedura idonea a verifiche a campione sui CUDE già rilasciati.

Potranno essere richiesti i pareri dei medici competenti, dell'AUSL, delle Commissioni INPS, nonché dell'Autorità garante delle persone con disabilità.

ART. 7ter RICORSO ALL'AUTORITA' COMPETENTE

Avverso il diniego espresso dalla Commissione Tecnica è ammesso ricorso al T.A.R. Entro il termine di 60 giorni decorrenti da quello in cui il richiedente ne ha avuto conoscenza.

TITOLO II – PARCHEGGI PERSONALIZZATI PER TITOLARI CUDE

ART. 8 CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AD INVALIDI

Le aree di parcheggio riservate alle persone disabili devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dell'apposito simbolo blu di cui al D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012 e s.m.i. e devono essere realizzate secondo i modelli del Nuovo Codice della Strada D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i..

ART. 9 INDIVIDUAZIONE AREE DI PARCHEGGIO FINALIZZATE

Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità, nonché degli esercizi pubblici (Comune, Scuole, Biblioteche, Ospedali, Chiese, Cimitero, Stazioni Ferroviarie, Cinema, Sale pubbliche, Strutture Sportive, Associazioni, Ristoranti, Mercati, Supermercati, ecc.) dovrà essere predisposta almeno un'area di parcheggio generica riservata ai disabili.

Le Associazioni di volontariato in possesso di automezzi per il trasporto disabili possono richiedere l'assegnazione di uno spazio-sosta per il parcheggio nelle adiacenze delle proprie sedi, da soddisfare compatibilmente con le esigenze della viabilità, del traffico e della sosta nella zona in cui sono richieste ed in relazione alla presenza di altri stalli dedicati collocati in prossimità.

ART. 10 CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO PERSONALIZZATE

Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di disabilità della persona, con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, certificato dalla Commissione Medica AUSL, l'Amministrazione Comunale, previa ordinanza sindacale, può assegnare a titolo gratuito un'adeguata area di parcheggio

individuata, in apposita segnaletica, dagli estremi del CUDE del soggetto autorizzato ad usufruirne.

Tale agevolazione può essere concessa dietro specifica richiesta da parte del detentore del CUDE, o un suo convivente nel caso di minorenni o invalidi impossibilitati alla firma.

L'agevolazione può essere concessa, pertanto, anche per il parcheggio di veicoli al servizio di non vedenti, minorenni o non titolari di patente di guida, purché in possesso della Certificazione Medica di cui innanzi detta.

Non hanno diritto alle aree di sosta riservate:

- coloro che dispongono di un garage, box accessibile, posto auto nel proprio condominio (di proprietà del richiedente o del convivente);
- coloro che non posseggono la patente di guida e che vivono soli (escluse richieste per situazioni particolari che devono essere accertate dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 7bis);
- coloro che sono in possesso di CUDE temporaneo (se la disabilità accertata è permanente l'area richiesta viene autorizzata);
- coloro che non hanno la residenza nel comune di Ferrara (escluso le richieste per motivi di studio e lavoro).

Può essere concessa l'agevolazione per una sola sosta di un veicolo in corrispondenza, in prossimità o nelle immediate vicinanze, qualora possibile, del numero civico della residenza o del posto di lavoro, purché il richiedente non disponga di uno spazio di sosta privato accessibile (es. box, garage, posto auto), nonché fruibile nel raggio di circa mt. 100 dalla residenza.

Per il parcheggio riservato presso il posto di lavoro il richiedente deve presentare una dichiarazione resa da parte del datore di lavoro il quale attesti che la persona disabile lavora presso il luogo dove rivolge istanza, indicando, inoltre, gli orari di lavoro.

Qualora cessino di sussistere le condizioni per le quali è stata concessa l'area di sosta riservata, è fatto obbligo al richiedente, o chi per esso, di darne tempestiva comunicazione scritta da inoltrare ad uno dei seguenti uffici comunali: Servizio, Mobilità, Traffico e Sosta oppure Corpo Polizia Locale, al fine di non incorrere nelle sanzioni di legge previste e per consentire la revoca dello stallo di sosta o l'eventuale variazione in stallo generico.

Sulla tabella relativa all'area di sosta (Art.381 comma 5 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Figura II 79/a) dovrà essere riportato solo il numero del CUDE al cui servizio è riservata l'area di parcheggio. Sulla parte anteriore del veicolo in sosta nell'area di parcheggio dovrà essere esposto il relativo CUDE.

Il rilascio di uno stallo personalizzato è comunque consentito solo ed esclusivamente per le zone ad "alta densità di traffico" come stabilito dal DPR 30/07/2012 n.151 art.1.

Le spese relative alla realizzazione e/o al rinnovo dello stallo, dell'apposita tabella, della delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e dell'apposito simbolo sulla pavimentazione di cui al presente articolo, nonché per la rimozione quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione, sono poste a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DELLO STALLO DI SOSTA

La domanda di concessione dovrà essere redatta secondo la modulistica prevista anche scaricabile dal sito

web del Comune di Ferrara completa della documentazione richiesta.

All'atto della presentazione della domanda è inoltre rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

Ove non sussistano particolari motivi ostativi, l'Amministrazione comunale, entro 60 giorni, provvederà all'emissione di apposita Ordinanza Sindacale, la cui esecuzione sarà realizzata entro 30 giorni dalla data di emissione salvo condizioni meteo-climatiche sfavorevoli o per causa di forza maggiore, in tal caso ne sarà data comunicazione al richiedente.

In via generale, l'esecuzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale dedicata, compatibilmente con le condizioni meteo, è realizzata nei mesi da marzo a ottobre di ogni anno.

Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro 30 giorni, indicando le cause dell'irregolarità, della incompletezza o del diniego. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

In caso di diniego della domanda ne sarà data risposta scritta riportante la motivazione del diniego stesso.

ART. 12 RICORSO ALL'AUTORITA' COMPETENTE

In caso di diniego all'accoglimento dell'istanza da parte del Responsabile del procedimento, è ammesso ricorso al Sindaco di Ferrara ai sensi e nelle forme previste dall'art. 18 della legge 689/81.

Il ricorso va consegnato all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ferrara, entro 30 giorni dalla data di notifica del diniego stesso.

ART. 13 SANZIONI

Le violazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono reato o violazioni di altra natura, verranno perseguite mediante l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada in materia.

In caso di circolazione con contrassegno scaduto o intestato a persona deceduta è previsto il ritiro del CUDE da parte della Polizia Locale o di altre forze di Polizia con inoltro al Centro Unico Permessi.

È severamente proibito duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del permesso, pena applicazione delle sanzioni su indicate.